



**Notiziario n. 8/2010**

### **Bevande alcoliche o superalcoliche Nuove Regole per i titolari e i gestori degli esercizi dove si somministra e si vende alcol dopo le 24,00 (Legge n.120 del 29 luglio 2010)**

***In sintesi le prescrizioni principali per i titolari e i gestori di locali che somministrano bevande alcoliche o superalcoliche introdotte con la Legge 120/2010.***

- ❖ I **titolari** e i **gestori** degli esercizi muniti della licenza prevista dall'art. 86 del TULPS (*alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni...*), **compresi gli esercizi ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti**, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti o da associazioni, **devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3** e non possono riprenderla nelle tre ore successive (*in caso di inosservanza sanzione da € 5.000 a € 20.000 e in caso di reiterazione nel biennio, sospensione dell'attività da 7 a 30 giorni*).
- ❖ I **titolari** e i **gestori** dei locali che proseguano la propria attività **oltre le ore 24, devono avere** presso almeno un'uscita del locale **un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico**, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. **Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle** che riproducano: **a)** la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; **b)** le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo (*in caso di inosservanza sanzione da € 300 a € 1.200*).
- ❖ Per quanto riguarda, invece, gli esercizi di vicinato, i **titolari** e i **gestori hanno l'obbligo di interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6** (*in caso di inosservanza sanzione da € 5.000 a € 20.000 e, in caso di reiterazione nel biennio, sospensione dell'esercizio dell'attività da 7 a 30 giorni*).
- ❖ I **titolari** e i **gestori** di **stabilimenti balneari** muniti della licenza di cui all'art. 86 del TULPS, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari **forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche**, in tutti i giorni della settimana, a patto che ciò non avvenga **prima delle ore 17 e non si protragga oltre le ore 20**, fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento di forme di intrattenimento e svago nelle ore serali e notturne (*in caso di inosservanza sanzione da € 5.000 a € 20.000 e, in caso di reiterazione nel biennio, sospensione dell'attività da 7 a 30 giorni*).

**IL COMANDANTE P.M.**